

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
269/2025/R/EEL

**RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL *SETTLEMENT* ELETTRICO E
DELLE PERDITE DI RETE.**

**NUOVO TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLE
PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO ELETTRICO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

19 giugno 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 336/2023/R/eel per l'adozione di provvedimenti funzionali a riformare la regolazione del settlement elettrico e delle perdite di rete a partire dall'anno 2026, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Fa seguito al documento per la consultazione 3 agosto 2023, 377/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 377/2023/R/eel) nel quale l'Autorità ha presentato i primi interventi di aggiornamento e modifica della regolazione del settlement e delle perdite di rete, alla deliberazione 30 luglio 2024, 325/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 325/2024/R/eel) con la quale sono stati definiti gli elementi essenziali della nuova disciplina del settlement che troverà applicazione dal 1 gennaio 2026 e alle innovazioni introdotte con il TIDE. Inoltre, si ricollega al documento per la consultazione 270/2025/R/eel nel quale sono riportate le modifiche e integrazione al TIME necessarie al recepimento della riforma.

Con il presente documento sono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito al nuovo Testo Integrato Settlement - TIS che troverà applicazione dall'1 gennaio 2026 alla luce del nuovo contesto delineato con le sopra richiamate deliberazioni.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **16 luglio 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Generazione e Assetti per la Transizione energetica (GAT)
Piazza Cavour, 5 – 20123 Milano
Tel. 02-65565290
e-mail: info@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1.	INTRODUZIONE E RIFERIMENTI	7
2.	SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL NUOVO TESTO INTEGRATO IN ESITO ALLA RIFORMA DEL <i>SETTLEMENT</i>	8

1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI

- 1.1 Il presente documento si inserisce nel procedimento di riforma in materia di *settlement* e perdite di rete avviato con la deliberazione 336/2023/R/eel, nonché nel quadro delle nuove disposizioni introdotte con la deliberazione 345/2023/R/eel, con la quale l'Autorità ha approvato il *Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico* (TIDE) innovando l'assetto regolatorio del servizio di dispacciamento con effetti dal 1 gennaio 2025 e attuando, tra l'altro, il passaggio all'*Imbalance Settlement Period* (ISP) a 15 minuti.
- 1.2 Nell'ambito della riforma del *settlement* sono già state emanate:
- a) la deliberazione 325/2024/R/eel con cui l'Autorità ha riformato il *Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento* (TIS) a partire dal 1 gennaio 2025, prevedendo - in coerenza con il TIDE - il passaggio al trattamento quart'orario e confermato il modello di *settlement* prospettato in consultazione 325/2024/R/eel, definendo gli elementi essenziali della nuova disciplina che troverà applicazione dal 1 gennaio 2026;
 - b) la deliberazione 40/2025/R/eel che, al fine di dare attuazione alle disposizioni della richiamata deliberazione 325/2024/R/eel, prevede l'ampliamento del contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale del SII (di seguito: RCU), e l'introduzione di nuovi obblighi informativi in relazione al popolamento e aggiornamento del medesimo, nonché alla messa a disposizione dei dati di misura;
 - c) il documento per la consultazione 270/2025/R/eel, nel quale sono presentate le modifiche al Testo Integrato della Misura Elettrica - TIME conseguenti al nuovo quadro regolatorio delineato dalle suddette delibere.
- 1.3 Il presente documento ha l'obiettivo di consultare lo schema di articolato del nuovo *Testo integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento elettrico* (TIS), allegato al presente testo, che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2026. Si precisa che il nuovo TIS non modifica le disposizioni delle deliberazioni sopra richiamate, ma le riorganizza in un unico nuovo testo integrato coerente con le recenti evoluzioni in materia di misura dell'energia elettrica (la maggior parte dei misuratori installati forniscono infatti dati con risoluzione quart'oraria) e con la nuova disciplina del dispacciamento approvata con il TIDE. Il presente schema di articolato sostituirà quindi il vigente TIS.
- 1.4 Si precisa che le proposte contenute nello schema di articolato del TIS, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla messa a disposizione delle misure aggregate funzionali al calcolo dell'energia elettrica prelevata dalle unità e dell'Energia Residuale, sono state definite tenendo conto del processo di consultazione delle specifiche tecniche svolto dal Gestore del SII a seguito dell'approvazione della deliberazione 40/2024/R/eel.

2. SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL NUOVO TESTO INTEGRATO IN ESITO ALLA RIFORMA DEL *SETTLEMENT*

- 2.1 Lo schema di articolato del TIS qui proposto (Allegato A) recepisce le principali innovazioni introdotte con il TIDE e con la deliberazione 325/2024/R/eel. Con l'obiettivo di rendere più agevole la lettura degli interventi proposti, al suo interno sono stati inseriti dei box illustrativi dei principali interventi.
- 2.2 In particolare, a seguito dell'approvazione del TIDE:
- a) è istituzionalizzata anche nel TIS l'esistenza di due soggetti potenzialmente distinti: il BRP (*Balance Responsible Party*), responsabile della programmazione delle unità di produzione/consumo, e il BSP (*Balancing Service Provider*), responsabile dell'offerta e dell'erogazione dei servizi ancillari e del ridispacciamento; tale distinzione comporta, ai fini del *settlement*, anche l'introduzione del BSP nell'ambito della regolazione delle partite economiche;
 - b) sono introdotte anche nel TIS le nuove modalità di aggregazione delle unità di produzione (UP) e delle unità di consumo (UC) per la partecipazione ai mercati dell'energia e del dispacciamento, come definite nel TIDE alla SEZIONE 3-9 *Aggregazioni ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare*. Nel TIS, ciò comporta diversi criteri di aggregazione delle misure rispetto a quelli precedentemente adottati e nuovi obblighi di messa a disposizione dei dati e degli esiti del *settlement* ai soggetti interessati.
- 2.3 Lo schema di articolato del TIS, inoltre, integra quanto già approvato con deliberazione 325/2024/R/eel e in particolare:
- a) è superato interamente il meccanismo del *load profiling* per i punti di prelievo non misurati quart'orari che prevede l'attribuzione ad essi di un profilo equivalente al profilo residuo d'area (PRA); è introdotta, invece, una nuova gestione dei dati di misura nell'ambito sia delle sessioni di *settlement* mensile che dei conguagli basata sui dati di misura effettivi disponibili rilevati al quarto d'ora o ricondotti al quarto d'ora con un meccanismo di profilazione semplificato (si veda il successivo punto b)). Di conseguenza, le parti del TIS relative al precedente meccanismo sono soppresse;
 - b) è riformata l'attività di profilazione dei prelievi non misurati quart'orari:
 - i. per i punti di misura diversi dall'IP, verrà applicato un profilo piatto per fascia nel caso di punti misurati per fascia o un profilo piatto per mese nel caso di punti monorari;
 - ii. per i punti di misura corrispondenti a impianti di IP è confermata la metodologia di profilazione convenzionale già ad oggi applicata (articolo 13 del TIS vigente) ma utilizzando, in luogo dell'energia relativa al terzo mese antecedente a quello di competenza, l'energia elettrica prelevata nel mese *m* come rilevata in ciascun punto di prelievo (il che consente di semplificare la gestione di tali dati);
 - iii. la responsabilità della profilazione convenzionale, sia per il caso i. che per

- il caso ii., è posta in carico al SII;
- c) i distributori sono responsabili esclusivamente della profilazione delle immissioni e dei dati di misura dei punti di interconnessione di competenza;
 - d) è superato il ruolo di operatore residuale assegnato nell'attuale disciplina ad Acquirente Unico (AU) che, nella nuova disciplina, è invece trattato al pari di qualsiasi altro BRP;
 - e) è assegnato al SII il compito di svolgere l'attività di aggregazione di tutti i prelievi dell'energia elettrica. I distributori, nella nuova disciplina, perdono interamente il ruolo che storicamente hanno avuto nell'ambito dell'aggregazione delle misure, diventando ora responsabili esclusivamente della messa a disposizione dei dati puntuali al SII o a Terna;
 - f) è superata la differenziazione fra imprese distributrici di riferimento e imprese distributrici sottese;
 - g) sono definite le nuove modalità di determinazione dell'energia residuale (ovvero la differenza tra l'energia immessa e prelevata relativa all'ambito territoriale di ciascun gestore di rete);
 - h) è previsto che, ai fini del calcolo dell'energia residuale, nell'ambito delle sessioni di *settlement*, siano utilizzati anche i dati di misura relativi all'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra le reti dei diversi gestori, finora scambiati solo bilateralmente, che saranno messi a disposizione dal SII (ai sensi di quanto previsto nel TIME nella sua versione aggiornata e oggetto di consultazione);
 - i) con riferimento al calcolo e alla messa a disposizione dell'energia residuale nell'ambito delle sessioni di *settlement* mensile e di conguaglio (SEM1, SEM2 e conguaglio tardivo) è previsto che:
 - i. il SII determini e metta a disposizione di Terna e dei soggetti interessati, per ciascun gestore di rete e ciascuna zona di mercato, l'energia elettrica residuale parziale (di seguito: ERparziale) come differenza fra l'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione alle altre reti e l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo;
 - ii. Terna determini l'energia residuale ER, sommando all'ERparziale di cui al precedente alinea l'energia elettrica immessa nella rete dai punti di immissione e la renda disponibile ai soggetti interessati;
 - j) viene previsto che la gestione della SEM 1, SEM 2 e della sessione di conguaglio tardivo avvenga adottando le medesime modalità per tutti i punti di misura, ovvero quelle già previste per i punti misurati quart'orari.